

X L I V.

*Nessuno può comprare arrezzzi, cose spesante a Ba-
stimenti, e Navili, se non da Padroni, e Scrivani.*

Che nessuno possa, ne debba comprare alcuna cosa spettante a Navi, & altri Bastimenti, cioè Bisotto, Sartie, Legnami, e simili, che per Navi, e Bastimenti s'adoperano, se non da Patroni, e Scrivani di dette Navi, sotto pena d'uno in dieci Fiorini, per ogni colta, che si fosse contrafatto: E li Venditori, & alienatori di esse cose potranno esser condannati in pena corporale, escluso l'ultimo supplicio in arbitrio nostro.

X L V.

*Pena per gli Traf-
forsi di que-
sti Capitoli.*

Chi trasgredirà qualcheduno de suddetti Capitoli, dove non si fa menzione di pena imposta a Trasgressori, s'intenda doversi castigare sotto le pene rispettivamente imposte dalle Leggi, o arbitrarie.

X L V I.

Riserva degli Ordini precedenti questi.

Che per questa Grida non s'intenda pregiudicato a tutti gl'Ordini, che vi fossero circa la buona navigazione, anche nelle Regole nostre, benche non compresi nella presente, da publicarsi.

Di Camera nostra li 23. Agosto 1712.

Gio: Tomaso Varese Cancelliere

Sì è publicato la suddetta Grida in Banchi, e luoghi soliti, e consueti della presente Città, & anche sopra de Ponti, e sopra del Muolo vecchio per me Vincenzo Vernenglio Cintraco.

C O N-